

N. 18.537 di rep.

N. 5.981 di racc.

Verbale di assemblea straordinaria
di società quotata
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2013 (duemilatredici)
il giorno 22 (ventidue)
del mese di marzo
alle ore 11 (undici)
in Milano, nella casa in foro Buonaparte n. 31.

Avanti a me **professor Piergaetano Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Lescoeur Bruno**, nato a Parigi il 19 novembre 1953, domiciliato per la carica in Milano, Foro Buonaparte n. 31, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire nella sua veste di Amministratore delegato e, come tale, nell'interesse della società per azioni quotata:

"EDISON S.p.A."

con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, capitale sociale euro 5.291.700.671,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 06722600019, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1698754 (la "**Società**"),

mi chiede di far constare, per la parte straordinaria, dell'assemblea della società stessa qui riunitasi giusta l'avviso di convocazione di cui infra per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure infra riprodotto.

Aderisco alla fattami richiesta e do atto che l'assemblea si svolge in sede straordinaria come segue.

Assume la presidenza, in assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione e con il consenso unanime dei presenti, il Comparsente a norma dell'art. 12 dello statuto sociale, il quale anzitutto - per alcune comunicazioni anche per il tramite di me notaio - comunica quanto segue:

- oltre ad esso Comparsente assistono il consigliere Gian Maria Gros-Pietro e tutti i sindaci effettivi Alfredo Fossati, Giuseppe Cagliero e Leonello Schinasi;

- hanno motivato l'assenza, oltre al Presidente Henri Proglgio, come già annunciato, gli altri consiglieri non intervenuti.

- il capitale sociale è di euro 5.291.700.671,00 suddiviso in n. 5.291.700.671 azioni da nominali euro 1 (uno) cadauna di cui n. 5.181.545.824 azioni ordinarie e n. 110.154.847 azioni di risparmio;

- gli intervenuti risultano attualmente 15 per complessive n. 5.157.208.662 azioni, rappresentanti il 99,530311% del capitale sociale con diritto di voto;

- l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qua-

lità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, è a disposizione dei presenti e, completato dei nominativi di coloro che eventualmente intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, sarà allegato al verbale dell'assemblea;

- ai sensi dell'art. 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la società ha designato Servizio Titoli SpA, qui intervenuta tramite la sig.ra Cinzia Guercia, quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno; a tale soggetto non è stata conferita alcuna delega;

- il 24 maggio 2012 Electricité de France ha assunto il controllo della Società a seguito del perfezionamento dell'acquisizione, da parte della sua controllata WGRM Holding 4, della quota pari al 50% posseduta da Delmi, del capitale sociale di Transalpina di Energia SrL (TdE), già azionista di controllo di Edison con il 61,3% del capitale ordinario. In conseguenza di ciò, TdE ha dato corso all'adempimento dell'obbligo, sorto in capo ad essa, congiuntamente a WGRM e MNTEC Holding, avente ad oggetto le azioni ordinarie Edison non detenute da società del Gruppo EDF e, successivamente, di acquistare ai sensi dell'art. 108, comma 1 del TUF, le restanti azioni ordinarie Edison ad essa offerte in vendita dagli azionisti diversi dalle società del Gruppo EDF. Al termine delle citate procedure, EDF si è pertanto trovata a detenere, per il tramite di TdE e MNTEC, il 99,48% del capitale ordinario di Edison, così ripartito:

-- Electricité de France S.A.: che possiede, indirettamente, 5.154.369.098 azioni pari al 99,476% del capitale con diritto di voto e il 97,405% del capitale sociale, per il tramite di (i) *Transalpina di Energia - società a responsabilità limitata* che possiede 4.151.359.972 azioni pari all'80,18% del capitale con diritto di voto e il 78,450% del capitale sociale e (ii) *MNTEC Holding - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA* che possiede 1.003.009.126 azioni, pari al 19,359% del capitale con diritto di voto e il 18,955% del capitale sociale;

- conseguentemente, nessun altro soggetto detiene, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, società fiduciarie e società controllate, partecipazioni superiori al 2% del capitale con diritto di voto;

- in conseguenza degli eventi soprarichiamati, con effetto dal 24 maggio 2012, gli esistenti patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF (di cui era stata data notizia nelle precedenti assemblee), tra EDF, WGRM, A2A e Delmi sono stati risolti, mentre i patti tra A2A, Dolomiti Energia, SEL, Mediobanca, Banca Popolare di Milano e Fondazione Cassa di Risparmio di Torino sono divenuti non più rilevanti per Edison;

- in conseguenza dei risultati dell'offerta Obbligatoria e dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto sopra menzionati, Borsa Italiana, con provvedimento del 7 agosto 2012, ha disposto la cancellazione delle azioni ordinarie Edison dalla quotazione sul mercato telematico azionario, con effetto dal 10 settembre 2012. In seguito alla conversione volontaria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie, le restanti azioni di risparmio sono rimaste quotate sul mercato MTA; pertanto Edison resta assoggettata al regime giuridico delle "Società ammesse ad un mercato regolamentato" e quindi mantiene lo status di "emittente quotato" ai sensi della legislazione nazionale;

- come raccomandato dalla CONSOB, analisti finanziari, giornalisti ed esperti qualificati, oltre alla società di revisione Deloitte & Touche SpA, sono messi in condizione di seguire i lavori dell'assemblea. E' presente altresì personale addetto ai lavori assembleari;

- sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti dal Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni;

- l'assemblea è stata convocata con avviso pubblicato, come previsto dallo statuto, sul sito della società in data 8 febbraio 2013 e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 9 febbraio ed è stato altresì inviato alla Borsa Italiana e alla Consob tramite circuito SDIR-NIS (*Network Information System*); non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno o la presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, salvo quanto in seguito specificato con riguardo alla nomina del Consiglio di amministrazione e all'integrazione del Collegio sindacale.

Il Presidente quindi dichiara l'assemblea validamente costituita in prima convocazione, anzitutto in sede straordinaria, ai sensi di legge e dell'art. 11 dello statuto sociale, per trattare il seguente ordine del giorno

Parte straordinaria

1. *Modifica dei sotto indicati articoli dello Statuto: 9 (Convocazione), 10 (Intervento e rappresentanza in assemblea), 11 (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni), 13 (Assemblee speciali), 14 (Consiglio di Amministrazione), 17 (Poteri), 18 (Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 21 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), 22 (Collegio sindacale), 27 (Scioglimento e liquidazione).*

2. *Non ricostituzione, per l'importo di euro 72.945.385,19, della riserva designata ai sensi dell'art. 1, comma 469 e seguenti, della legge 266/2005, utilizzata per il ripianamento della perdita dell'esercizio 2011.*

Parte ordinaria

(Omissis)

Proseguendo, rende, quanto alla parte straordinaria, le seguenti ulteriori comunicazioni, anche per il tramite di me notaio:

- gli aventi diritto che si trovassero in carenza di legittimazione al voto anche ai sensi degli artt. 120, 121 e 222 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2359 *bis* del codice civile sono invitati a dichiararlo, e ciò a valere per tutte le deliberazioni;
- è in funzione in sala un impianto di registrazione allo scopo di facilitare il compito di verbalizzazione e un servizio di traduzione simultanea dall'italiano all'inglese e francese (fornendosi le modalità di funzionamento)
- coloro che vorranno prendere la parola sui diversi argomenti all'ordine del giorno potranno iscriversi recandosi al tavolo delle prenotazioni posto a lato del tavolo della presidenza; è fatto invito ai presenti, quando verranno chiamati al microfono, a fare interventi concisi e strettamente pertinenti la materia trattata contenendo gli interventi entro una decina di minuti, per dare a tutti la possibilità di prendere la parola; è fatta riserva di disciplinare la discussione sulla base dei poteri che lo statuto consente alla Presidenza;
- è fatto invito a coloro che dovessero abbandonare definitivamente la sala prima del termine dei lavori ad introdurre la scheda di votazione nella apposita urna posta all'uscita. Chi invece intendesse rientrare è pregato di consegnare la scheda di votazione al personale addetto, il quale la restituirà al rientro in sala;
- nei termini di legge e regolamentari sono state depositate presso la sede della società, inviate tramite NIS alla Borsa Italiana e messe a disposizione sul sito internet della società, le relazioni degli amministratori illustrative del punto 1 (Modifiche statutarie) e del punto 2 (Riserva da utili portati a nuovo designata ex art. 1. Comma 469 e seguenti Legge 266/2005); le stesse vengono al presente allegate sotto "A";
- prima dell'assemblea, nessun possessore di azioni ordinarie ha formulato domande ai sensi dell'art. 127-ter del TUF. Segnalo altresì che un azionista possessore di azioni di risparmio ha inviato una serie di domande le cui risposte saranno fornite nell'assemblea speciale della categoria nonché pubblicate sul sito internet della società nella sezione riservata a tale assemblea. Le domande e relative risposte saranno altresì allegate al verbale della citata assemblea.

Tutto ciò premesso, il Presidente:

- comunica che gli intervenuti risultano attualmente 16 per complessive n. 5.157.208.762 azioni, rappresentanti il 99,530313% del capitale sociale con diritto di voto;
- passa alla trattazione del primo punto all'ordine del gior-

no relativo alla "modifica di articoli dello Statuto" ed al proposito anzitutto propone di omettere la lettura della relazione degli amministratori in quanto contenuta nel fascicolo in precedenza distribuito.

L'assemblea unanime acconsente.

La tabella e i dati dei compensi alla società di revisione sono inclusi nel verbale di parte ordinaria.

E quindi io notaio do lettura della proposta di delibera *infra* trascritta ed il Presidente dichiara aperta la discussione.

Interviene Braghero il quale stigmatizza che a questa assemblea, che poteva essere l'occasione per la presentazione della nuova compagine sociale, sia intervenuto, oltre chi presiede il solo consigliere prof. Gros-Pietro. Gli amministratori che non saranno riconfermati avrebbero dovuto esser presenti per dimostrare il loro impegno sino all'ultimo. A maggior ragione sarebbe stata opportuna la presenza di chi sarà confermato. Sulle modifiche statutarie si dichiara contrario al fatto che non si preveda la pubblicazione dell'avviso di convocazione anche sulla Gazzetta Ufficiale. Non è certo obbligatorio, ma ragioni di opportunità lo consiglierebbero, essendo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il modo più veloce ed economico per acquisire informazioni sulle date delle assemblee. Data l'alta percentuale di possesso del socio di controllo, per non turbare il clima con un voto contrario, abbandonerà la seduta non partecipando così al voto.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che i presenti in proprio o per delega sono quindici rappresentanti n. 5.157.205.562 azioni ordinarie pari al 99,530251% delle azioni aventi diritto di voto.
- pone in votazione per alzata di mano (ore 11,15) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:
"L'assemblea degli azionisti
- esaminata la relazione degli amministratori all'assemblea;
- preso atto delle proposte di modifica di taluni articoli dello Statuto vigente

delibera

(i) di approvare le aggiunte, integrazioni, riformulazioni e modifiche degli articoli: 9 (Convocazione), 10 (dieci) (Intervento e Rappresentanza in Assemblea), 11 (undici) (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni), 13 (tredici) (Assemblee speciali), 14 (quattordici) (Consiglio di Amministrazione), 17 (diciassette) (Poteri), 18 (diciotto) (Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 21 (ventuno) (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), 22 (ventidue) (Collegio sindacale), 27 (ventisette) (Scioglimento e liquidazione) dello statuto nei termini indicati nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, al presente

allegata sotto "A" e che si hanno qui per richiamati e riprodotti;

(ii) di conferire al Presidente del Consiglio di amministrazione e all'Amministratore delegato pro tempore, in via tra loro disgiunta, ogni occorrente potere per l'esecuzione della presente deliberazione; in particolare per introdurre nella delibera assunta le eventuali modifiche che fossero richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e depositare il nuovo testo dello Statuto."

L'assemblea approva a maggioranza.

Astenute: n. 9.710 azioni (Giusto Cleanto)

Contrari: nessuno

Favorevoli le rimanenti n. 5.157.195.852 azioni

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno relativo alla "non ricostituzione della riserva designata ex art. 1 comma 469 e seguenti, legge 266/2005" ed al proposito anzitutto propone di omettere la lettura della relazione degli amministratori in quanto contenuta nel fascicolo in precedenza distribuito.

L'assemblea unanime acconsente.

È quindi io notaio do lettura della proposta di delibera infra trascritta ed il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno interviene.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- comunica che i presenti sono invariati rispetto alla precedente votazione.

- pone in votazione per alzata di mano (ore 11,16) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

"L'Assemblea degli azionisti,

- visto l'art. 1, comma 469 e seguenti, della Legge 266/2005 e l'ivi richiamato art. 13, comma 2, della Legge 342/2000;

- avuto riguardo alla delibera di ripianamento della perdita dell'esercizio 2011, che ha previsto l'integrale utilizzo della "Riserva per utili portati a nuovo" per euro 799.739.595,79, di cui euro 72.945.385,19 designati ai sensi delle sopra richiamate disposizioni;

delibera

di non ricostituire la riserva di euro 72.945.385,19 (settantaduemilioninovecentoquarantacinquemilatrecentottantacinque virgola diciannove) designata ai sensi delle sopra richiamate disposizioni e, per l'effetto, di ridurla del corrispondente importo."

L'assemblea approva unanime.

Nessun contrario e nessun astenuto.

Il Presidente proclama il risultato.

Più nulla essendovi da deliberare in sede straordinaria, il Presidente passa a trattare la parte ordinaria dell'ordine del giorno, oggetto di separata verbalizzazione.

Sono le ore 11,17 (undici e diciassette).

Il Presidente consegna a me notaio:


- il nuovo testo di statuto che tiene conto delle delibere di cui sopra e che al presente si allega sotto "B";
- l'elenco degli intervenuti che al presente si allega sotto "C"

Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me sottoscrive omessa per sua dispensa la lettura degli allegati.

Consta di otto fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine sedici e righe cinque.

F.to Bruno Lescoeur

F.to Piergaetano Marchetti notaio




Allegato A
n. 18532
5887

RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEGLI AMMINISTRATORI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE


Parte Straordinaria

Stesca Gascozzi
Milano



MODIFICHE DI ARTICOLI DELLO STATUTO

Punto 1 all'ordine del giorno - Relazione e proposta di delibera



Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea Straordinaria per sottoporVi la proposta di deliberare alcune modifiche allo statuto sociale (lo "Statuto") di Edison SpA ("Edison" o la "Società") riguardanti, essenzialmente, i meccanismi di elezione dell'organo amministrativo e di controllo di Edison nonché di costituzione e funzionamento dell'assemblea dei soci. Tali modifiche si rendono opportune successivamente alla cancellazione, con effetto dal 10 settembre 2012, disposta da Borsa Italiana SpA con provvedimento n. 7544 del 7 agosto 2012, dalla quotazione sul mercato telematico azionario (MTA) delle azioni ordinarie. Si ricorda che il provvedimento era stato originato dalla riduzione del flottante relativo a questa categoria di azioni, a seguito delle acquisizioni di azioni ordinarie Edison effettuate da Transalpina di Energia Srl (Tde), già azionista di controllo di Edison con il 61,3% del capitale ordinario, in adempimento dell'obbligo, sorto in capo ad essa, congiuntamente a WGRM Holding 4 Spa e MNTEC Holding Srl (quest'ultima proprietaria del 19,4% del capitale ordinario di Edison), entrambe controllate da Electricité de France SA (EdF), di promuovere un'offerta pubblica di acquisto ai sensi dell'art.102 e 106, comma 1 del decreto legislativo 58/1098 (Tuf), avente ad oggetto le azioni ordinarie non detenute da società del gruppo EDF e, successivamente, di acquistare ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Tuf, le restanti azioni ordinarie ad essa offerte in vendita dagli azionisti diversi dalle società del gruppo EdF. Al termine delle citate procedure, infatti, EdF si è trovata a detenere, tramite TdE e MNTEC, il 99,5% del capitale ordinario di Edison.

In tale contesto, infatti, sebbene Edison rimanga assoggettata alla disciplina propria delle "società con azioni ammesse ad un mercato regolamentato", in quanto permane la quotazione sul MTA delle azioni di risparmio, si ritiene opportuno adeguare lo statuto per tenere conto del differente regime di negoziazione delle due categorie di azioni e per apportare ulteriori semplificazioni nel sistema di governo della Società.

Nella medesima sede sono altresì sottoposte alcune riformulazioni di previsioni dello Statuto per tenere conto delle disposizioni del decreto legislativo 18 giugno 2012, n. 91 (il "decreto legislativo 91/2012"), che ha modificato ed integrato il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, avuto anche riguardo alle disposizioni regolamentari emanate da Consob, in attuazione delle citate disposizioni legislative.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione le modifiche statutarie di seguito riportate, indicando le motivazioni delle singole modifiche proposte ed effettuando un raffronto, articolo per articolo, del testo vigente e di quello proposto, con l'illustrazione delle singole variazioni.

Al fine di facilitare l'individuazione di tali variazioni, si segnala che, per ciascuna norma statutaria oggetto di proposte di modifica, si è proceduto come segue:

- (i) nella colonna di sinistra delle tabelle è riportato il testo vigente;
- (ii) nella colonna di destra delle tabelle è riportato il testo proposto, con evidenza delle modifiche rispetto al testo vigente;
- (iii) gli articoli non menzionati sono invariati.

* * *

TITOLO III - ASSEMBLEA

Articolo 9 – Convocazione

La proposta di modifica al comma 2 dell'articolo 9 dello Statuto è un adeguamento al testo dell'art. 125-*bis* del Tuf, che ora si limita a richiedere la pubblicazione "*per estratto*" dell'avviso di convocazione dell'assemblea sui giornali quotidiani, riservandone la pubblicazione nella versione integrale sul sito *internet* della Società.

Relativamente al comma 4 del medesimo articolo, le modifiche proposte consistono in una mera riformulazione della disposizione la quale, come in precedenza, continua a contemplare la possibilità di convocare l'assemblea ordinaria anche in seconda convocazione, e l'assemblea straordinaria sia in seconda che in terza convocazione.

Il comma 5 viene eliminato poiché esso contiene un mero rinvio a disposizioni di legge che, in quanto tali, risultano comunque applicabili anche in assenza di riferimenti statutari espliciti.

VERSIONE VIGENTE

Art. 9 - Convocazione

1. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, entro i termini previsti dalla normativa pro tempore vigente, sul sito *internet* della Società nonché con le altre modalità previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, nonché ancora, ove richiesto da tali disposizioni o deciso dal Consiglio di Amministrazione, su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Il Corriere della Sera.
3. L'assemblea ha luogo in Italia, anche fuori dal Comune dove si trova la sede sociale.
4. Non sono consentite convocazioni ulteriori alla seconda per quanto riguarda l'assemblea ordinaria e alla terza per quanto riguarda l'assemblea straordinaria.
5. Per il diritto da parte dei soci, che rappresentino la percentuale minima fissata dalla legge, di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, valgono le disposizioni di legge.

VERSIONE PROPOSTA

Art. 9 - Convocazione

INVARIATO

2. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, entro i termini previsti dalla normativa pro tempore vigente, sul sito *internet* della Società nonché con le altre modalità previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, nonché ancora, ove richiesto da tali disposizioni o deciso dal Consiglio di Amministrazione, **anche in estratto ove consentito**, su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Il Corriere della Sera.

INVARIATO

4. ~~Non sono consentite convocazioni ulteriori alla~~ **È possibile prevedere una seconda convocazione per quanto riguarda per l'assemblea ordinaria e alla una seconda e una terza convocazione per quanto riguarda l'assemblea straordinaria.**

ABROGATO



Articolo 10 – Intervento e rappresentanza in assemblea

Le proposte di modifica del comma 1 sono motivate dalla esigenza di tenere conto, ai fini della legittimazione all'intervento in assemblea e, quindi all'esercizio del diritto di voto riguardante le assemblee dei titolari di strumenti finanziari dematerializzati (e quindi non rappresentati da certificati azionari) e assoggettati alla disciplina della gestione accentrata, del differente regime previsto dalla legge per le azioni ammesse ovvero non ammesse alle negoziazioni di un mercato regolamentato. Conformemente a quanto disposto, ovvero consentito, dalle vigenti disposizioni, nello Statuto è stato pertanto introdotto un differente termine circa il tempo del possesso da considerare per attestare, nella comunicazione effettuata dall'intermediario, la registrazione nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto (c.d. *record date*). Per le azioni ammesse in un mercato regolamentato (quali le azioni di risparmio Edison che continuano ad essere negoziate sul MTA) il termine rimane, come in passato, quello di legge e cioè il "termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea", mentre per le azioni non ammesse ad un mercato regolamentato (quali attualmente le azioni ordinarie Edison) il termine è stato statutariamente ridotto nel "termine del secondo giorno non festivo precedente la data fissata per l'assemblea".

VERSIONE VIGENTE

Art. 10 – Intervento e rappresentanza in assemblea

1. Sono legittimati ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro che, sulla base delle evidenze dell'intermediario, risultino titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata dall'assemblea in prima convocazione. La legittimazione è attestata mediante una comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, comprovante la registrazione in accredito delle azioni - al termine della data sopra indicata - in regime di dematerializzazione e gestione accentrata. La comunicazione deve pervenire all'emittente, in conformità alla normativa applicabile, entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

VERSIONE PROPOSTA

Art. 10 – Intervento e rappresentanza in assemblea

1. Sono ~~legittimati~~ **Il diritto** ad assistere, intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto ~~coloro che, sulla base sono~~ **disciplinati dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti previste per le azioni ammesse alla gestione accentrata. Per le assemblee delle evidenze dell'intermediario, risultino titolari azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, le azioni devono essere registrate, nel conto del soggetto cui spetta il diritto di voto, alla data stabilita dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti; per le azioni non ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, le azioni devono essere registrate** al termine della giornata contabile del ~~settimo~~ **secondo** giorno ~~di mercato aperto non festivo~~ precedente la data fissata ~~dall'assemblea~~ **per l'assemblea** in prima convocazione. La legittimazione è attestata mediante una comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, comprovante la registrazione in accredito delle azioni - al termine ~~della~~ **delle date** ~~date~~ sopra ~~indicate~~ **indicate** - in regime di dematerializzazione e gestione

M...
 B...

- accentrata. La comunicazione deve pervenire all'emittente, in conformità alla normativa applicabile, entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
2. Per la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge. INVARIATO
3. La notifica della delega alla società per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione. INVARIATO

Articolo 11 – Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

Le proposte di modifica all'articolo 11 dello Statuto consistono nell'eliminazione dei riferimenti alle "norme particolari", quanto a *quorum* deliberativi dell'assemblea dei soci, contenuta negli articoli 14 e 22 dello statuto che trattano della elezione, rispettivamente, degli amministratori e del Collegio sindacale, dato che, in tali articoli, è stata eliminata la procedura del voto di lista.

VERSIONE VIGENTE

Art. 11 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

1. La costituzione dell'assemblea e la validità delle relative deliberazioni sono disciplinate dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del presente statuto per la nomina degli amministratori e dall'art. 22 del presente statuto per la nomina del Collegio sindacale.

VERSIONE PROPOSTA

Art. 11 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

1. La costituzione dell'assemblea e la validità delle relative deliberazioni sono disciplinate dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, ~~fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del presente statuto per la nomina degli amministratori e dall'art. 22 del presente statuto per la nomina del Collegio sindacale.~~

Articolo 13 – Assemblee speciali

La modifica proposta al secondo comma dell'articolo 13 è volta a rendere coerente, ai fini dell'accertamento dei soggetti legittimati ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto nelle assemblee degli obbligazionisti, il rinvio ivi contenuto ai differenti termini, a seconda che lo strumento finanziario sia o meno trattato in un mercato regolamentato, indicati quali "*record date*" al comma 1 articolo 10 nella versione modificata, che si propone di adottare. La proposta di modifica si rende opportuna per uniformare la disciplina delle assemblee speciali degli obbligazionisti a quella delle assemblee degli azionisti.

VERSIONE VIGENTE

Art. 13 - Assemblee speciali

1. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni di legge previste per l'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio e, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente statuto per l'assemblea e quelle, in

VERSIONE PROPOSTA

Art. 13 - Assemblee speciali

INVARIATO



- particolare, previste per l'assemblea straordinaria.
2. Alle assemblee degli obbligazionisti si applica il medesimo termine di cui al comma 1 dell'art. 10.
2. Alle assemblee degli obbligazionisti si applicano ~~il medesimo~~ ~~medesimi~~ ~~termine~~ **termini** di cui al comma 1 dell'art. 10.

* * *

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione

Le proposte di modifica all'articolo 14 dello Statuto si rendono opportune in relazione alla circostanza che le disposizioni del Tuf riguardanti la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e di controllo, come anche chiarito dalla Consob in via interpretativa¹, risultano applicabili alle sole società "in cui risultino quotate le azioni che di fatto hanno la possibilità di concorrere alla nomina degli organi di amministrazione e controllo, tra cui non sono comprese le azioni di risparmio".

Proprio in considerazione della revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie, si è quindi proceduto ad eliminare le disposizioni che richiedono e disciplinano la presentazione di liste per la elezione dei componenti del consiglio di amministrazione (commi da 6 a 19) nonché la sostituzione degli amministratori in corso di mandato (commi da 23 a 26). La procedura per la presentazione dei candidati alla carica di amministratore e quella per l'integrazione dell'organo amministrativo in caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa di uno o più amministratori, ovvero della maggioranza degli stessi, sono così state semplificate e risultano ora disciplinate, rispettivamente, dal comma 6 e dal comma 7 del citato articolo.

Con l'occasione si è ritenuto preferibile contemplare, al comma 1 del citato articolo, la possibilità di nominare un consiglio di amministrazione composto da un numero di amministratori più contenuto, riducendo da sette a cinque il numero minimo dei suoi componenti, ed eliminando la previsione che ne aumentava il numero di una unità nel caso in cui fossero presentate e votate liste di minoranza, per la ovvia considerazione che tale circostanza non potrà più verificarsi. Di conseguenza, è stato anche riformulato il comma 2, nella parte che precisava il numero minimo di amministratori indipendenti richiesto dalla vigente normativa, ed è stato eliminato il riferimento temporale dal quale si sarebbero rese applicabili le disposizioni sull'equilibrio tra i generi, dato che con il prossimo rinnovo del consiglio di amministrazione esse saranno comunque operanti. Le ulteriori modifiche non espressamente menzionate nel commento, comunque evidenziate nella tabella di confronto, consistono in una mera riformulazione lessicale delle disposizioni interessate ovvero nella rinumerazione di commi.

VERSIONE VIGENTE

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 13 (tredici) componenti ovvero, nel caso in cui siano presentate e votate una o più liste di minoranza ai sensi dell'art. 147-ter del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, secondo la procedura di seguito indicata, da un ulteriore amministratore e, quindi, da un minimo di 8 (otto) ad un massimo di 14

VERSIONE PROPOSTA

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di ~~7 (sette)~~ **5 (cinque)** ad un massimo di 13 (tredici) ~~componenti~~ **amministratori** ~~ovvero, nel caso in cui siano presentate e votate una o più liste di minoranza ai sensi dell'art. 147-ter del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, secondo la procedura di seguito indicata, da un ulteriore amministratore e,~~

1. Cfr. secondo documento di consultazione pubblicato dalla Consob il 6 aprile 2007 in merito alle disposizioni da introdurre nel regolamento emittenti in materia di nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

- (quattordici) componenti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 23. Gli amministratori durano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi, salvo che l'assemblea non stabilisca una minore durata per il Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina dello stesso, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.
2. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia. Inoltre almeno 2 (due) di essi (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti) devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti e, a decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.
3. Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del codice civile, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
4. L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
5. Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea durante ciascun periodo di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione può aumentare il numero, provvedendo alle relative nomine secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro
- quindi, da un minimo di 8 (otto) ad un massimo di 14 (quattordici) componenti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 23. Gli amministratori durano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi, salvo che l'assemblea non stabilisca una minore durata per il Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina dello stesso, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.
2. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia. Inoltre, **ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, (i) almeno 1 (uno) amministratore** (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti) **deve** essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti e, **a decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, (ii) la** composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti **in materia di equilibrio tra i generi.**
- INVIATO
- INVIATO
5. Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea, durante ciascun periodo di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, può aumentarne il numero **dei componenti**, provvedendo alle relative nomine ~~secondo~~ **nel rispetto** le maggioranze previste dalle

tempore vigenti, senza applicazione della procedura per liste. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Si applicano, in tal caso, le disposizioni previste dal comma 25.

~~dei criteri, ove applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, senza applicazione della procedura per liste, di composizione di cui al precedente comma 2. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Si applicano, in tal caso, le disposizioni previste dal comma 25.~~

6. La nomina del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nei commi 18 e seguenti del presente articolo, avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore a 13 (tredici). La lista presentata dal socio o dai soci che, anche congiuntamente, detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società deve contenere almeno 2 (due) candidati (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalla normativa applicabile) in possesso anche dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre, a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, devono assicurare, nella composizione della lista, il rispetto di tale equilibrio nella misura minima stabilita dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

ABROGATO

7. Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino, il giorno di presentazione della lista presso la Società, complessivamente almeno la percentuale di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria pari a quella massima determinata ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

ABROGATO

8. Ogni socio così come i soci che risultino collegati, anche indirettamente, tra di loro ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in attuazione dell'art. 148, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, in tema di Collegio sindacale potranno presentare, concorrere a presentare e votare, anche attraverso interposta persona o fiduciari, una sola lista e ogni candidato potrà

ABROGATO



presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Nel caso di violazione di tale disposizione si terrà conto solo dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore della lista presentata o votata da parte di uno o più soggetti legittimati alla presentazione e votazione di un'unica lista che abbia ottenuto la percentuale più alta di adesioni o voti, in entrambi i casi in termini di capitale sociale, mentre non si terrà conto dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore di altre liste.

9. Non possono essere iscritti nelle liste, e se eletti amministratori decadono dalla carica, coloro che non siano in possesso dei requisiti richiesti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti e dal presente articolo o per i quali ai sensi di legge o di regolamento ricorrano cause di ineleggibilità o di decadenza. ABROGATO
10. Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono essere depositate presso la sede della Società almeno entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del diritto di voto per il numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono far pervenire, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni e indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, le comunicazioni/certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alla normativa applicabile, comprovante la registrazione delle azioni in loro favore alla data del deposito della lista presso la società. ABROGATO
11. Unitamente al deposito di ciascuna lista, sono depositate presso la sede sociale (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della partecipazione complessivamente detenuta, (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con questi ultimi anche ai sensi del precedente comma 8, (iii) i ABROGATO

curricula vitae contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consiglieri indipendenti ai sensi della normativa applicabile, nonché (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica.



6. Le candidature, corredate della documentazione richiesta dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, devono essere depositate presso la sede della Società entro il termine e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, ovvero, in mancanza della suddetta indicazione, possono essere presentate direttamente in assemblea.

ABROGATO

12. Le liste ovvero le singole candidature per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

13. Il voto di ciascun soggetto legittimato riguarderà la lista nel suo complesso e dunque automaticamente tutti i candidati nella stessa indicati secondo l'ordine ivi previsto, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni, salvo quanto previsto dal successivo comma 18 in relazione alle sostituzioni/integrazioni necessarie al fine di assicurare i requisiti di composizione di cui al precedente comma 2.

ABROGATO

14. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:


ABROGATO

(a) dalla lista che è risultata prima per numero di voti è tratto, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella medesima lista, un numero di amministratori pari a quello determinato dall'assemblea meno 1 (una) unità;

(b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata dai soggetti legittimati

che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti legittimati che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto 1 (uno) amministratore, indicato come primo in ordine numerico progressivo tra i candidati della medesima lista.

15. Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo tali liste. La medesima regola del ballottaggio si applicherà nel caso di parità di voti tra due o più liste previste dalla lettera (b) del comma 14 che precede; in tale ultimo caso, tuttavia, saranno esclusi dal computo gli astenuti. ABROGATO
16. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa, delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, e risulta eletto un numero di amministratori pari a quello determinato dall'assemblea. ABROGATO
17. Nel caso non venga presentata alcuna lista l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, e risulta eletto un numero di amministratori pari a quello determinato dall'assemblea. ABROGATO
18. Nel caso in cui (i) la lista di cui alla lettera (a) del comma 14, ovvero (ii) l'unica lista di cui al comma 16, non contenga un numero sufficiente di candidati, ovvero non contenga un numero sufficiente di candidati in possesso del requisito di indipendenza, ovvero ancora, ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, le modalità di nomina sopra indicate non consentano di assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2, si procederà alla sostituzione del numero minimo di candidati indicati nella lista di cui alla lettera (a) del comma 14 o dell'unica lista di cui al comma 16 necessario per assicurare il rispetto di tali requisiti di composizione, secondo l'inverso dell'ordine progressivo con il quale gli amministratori sono stati elencati nella lista. In difetto, alle sostituzioni provvederà l'assemblea, deliberando secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. ABROGATO



Handwritten signature/initials

19. Le disposizioni che precedono, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di composizione di cui al precedente comma 2, non si applicheranno per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

20. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo quanto di seguito previsto.

21. Nel caso in cui l'amministratore cessato sia quello tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 14 che precede, e purché la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato, assicurando, ove possibile e ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili e nel caso in cui l'amministratore cessato sia quello tratto dalla lista prevista dalla lettera (a) del comma 14 che precede, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. senza vincoli nella scelta, ma assicurando il rispetto del requisito del numero minimo di amministratori che devono risultare in possesso del requisito di indipendenza e, ove richiesto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2.

22. Qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine degli amministratori necessarie per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cessazione, si procede secondo le statuizioni che seguono assicurando, ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro

ABROGATO

7. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo quanto di seguito previsto:

(a) nel caso in cui ~~l'amministratore cessato sia quello tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 14 che precede, e purché la maggioranza degli amministratori in carica sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione nominerà il/i sostituto/i e i sostituti per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. nel rispetto dei criteri, ove applicabili, di composizione senza vincoli nella scelta, ma assicurando il rispetto del requisito del numero minimo di amministratori che devono risultare in possesso del requisito di indipendenza e, ove richiesto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili e nel caso in cui l'amministratore cessato sia quello tratto dalla lista prevista dalla lettera (a) del comma 14 che precede, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. senza vincoli nella scelta, ma assicurando il rispetto del requisito del numero minimo di amministratori che devono risultare in possesso del requisito di indipendenza e, ove richiesto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2.~~

(b) qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine degli amministratori necessarie per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, **occorrerà assicurare il rispetto dei criteri, ove applicabili, di composizione** ~~si procede secondo le~~

Handwritten signature/initials

tempore vigenti, il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2. L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione a quello degli amministratori in carica, per il periodo di durata residua del loro mandato, nel rispetto dei criteri di composizione di cui al comma 2 e sino al numero minimo previsto dal comma 1.


~~statuizioni che seguono assicurando, ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6.~~ L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione a quello degli amministratori in carica, per il periodo di durata residua del loro mandato, **sempre** nel rispetto dei criteri, **ove applicabili**, di composizione di cui al comma 2 e sino al numero minimo previsto dal comma 1.

23. Nel caso occorra procedere alla sostituzione dell'amministratore tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 14 che precede, sono proposti per la carica esclusivamente i candidati (non eletti) elencati in tale lista e risulta eletto chi di loro ottiene il maggior numero di voti favorevoli. In mancanza di nominativi da proporre ai sensi di quanto sopra previsto, verrà data facoltà esclusivamente ai soci che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno la percentuale di azioni di cui al precedente comma 7 e che siano diversi (i) dai soci che a suo tempo hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, (ii) dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società e (iii) dai soci che siano collegati in qualsiasi modo, anche indirettamente (anche ai sensi del precedente comma 8), con uno o più dei soci di cui ai precedenti punti (i) e (ii) di presentare candidature per l'elezione del sostituto dell'amministratore cessato tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 14 che precede; il sostituto potrà essere scelto esclusivamente tra i candidati presentati dai soci di minoranza ai sensi di quanto sopra previsto e risulterà eletto il candidato tra questi che abbia ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Qualora le precedenti disposizioni di cui al presente comma non trovino applicazione, non verrà eletto alcun sostituto al posto del cessato amministratore

ABROGATO

tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 14 che precede e il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione verrà ridotto di 1 (una) unità.

- | | |
|--|---------------------|
| <p>24. Nel caso occorra procedere alla sostituzione degli amministratori tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, ovvero nominati dall'assemblea in caso di presentazione di una sola lista o di mancata presentazione di alcuna lista l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.</p> | <p>ABROGATO</p> |
| <p>25. Possono essere proposti candidati ai sensi dei precedenti commi 23 e 24 esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 11.</p> | <p>ABROGATO</p> |
| <p>26. Le procedure di sostituzione di cui ai precedenti commi devono comunque assicurare, ove possibile e ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 2.</p> | <p>ABROGATO</p> |
| <p>27. Gli amministratori nominati dall'assemblea in sostituzione dei membri cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p> | <p>8. INVARIATO</p> |
| <p>28. Qualora per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.</p> | <p>9. INVARIATO</p> |



[Handwritten signature/initials]

Articolo 17 - Poteri

Le modifiche proposte al comma 2 dell'articolo 17 sono volte ad integrare l'elenco delle attribuzioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, e le conseguenti limitazioni delle materie delegabili agli organi delegati, includendovi anche il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

VERSIONE VIGENTE

Art. 17 - Poteri

- Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il

VERSIONE PROPOSTA

Art. 17 - Poteri

INVARIATO

conseguimento dello scopo sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea.

2. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge e senza facoltà di delega, le deliberazioni relative a:
- a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie di Edison;
 - b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza di Edison;
 - c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del soggetto legittimato;
 - d) gli adeguamenti dello statuto di Edison a disposizioni normative;
 - e) le delibere di fusioni e scissioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile, anche quali richiamati dall'art. 2506-ter del codice civile;
 - f) le delibere di emissione di obbligazioni nei limiti di cui al precedente art. 7, comma 2.

2. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge e senza facoltà di delega, le deliberazioni relative a:
- a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie di Edison;
 - b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza di Edison;
 - c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del soggetto legittimato;
 - d) gli adeguamenti dello statuto di Edison a disposizioni normative;
 - e) le delibere di fusioni e scissioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile, anche quali richiamati dall'art. 2506-ter del codice civile;
 - f) le delibere di emissione di obbligazioni nei limiti di cui al precedente art. 7, comma 2;
 - g) il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

Articolo 18 – Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

La proposta di modifica al comma 1 dell'articolo 18 consiste nel prevedere che il Consiglio di Amministrazione possa essere convocato, oltre che dal suo presidente e dall'amministratore delegato, anche su richiesta di due amministratori.

L'ulteriore proposta di modifica, che riguarda il comma 9, trova invece spiegazione nella esigenza di rendere più agile, avuto anche riguardo all'esperienza maturata successivamente alle ultime modifiche apportate allo Statuto della Società, il processo decisionale del Consiglio di Amministrazione. In considerazione di ciò, la proposta consiste (i) in primo luogo, nella eliminazione del riferimento alla maggioranza degli amministratori in carica quanto a *quorum* deliberativo del Consiglio di Amministrazione e, (ii) in secondo luogo, nella eliminazione della previsione che, in caso di astensione dalla votazione di uno o più amministratori, richiedeva che il consiglio potesse validamente deliberare anche senza il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, purché la delibera ottenesse il voto favorevole di tutti gli altri amministratori intervenuti e non astenuti. Al riguardo è stato invece previsto che il Consiglio di Amministrazione deliberi con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori intervenuti, ed è stato precisato che nel computo del *quorum* deliberativo non si tiene conto delle astensioni

VERSIONE VIGENTE

Art. 18 - Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori dalla sede sociale – purché in Italia, altri stati dell'Unione Europea, Svizzera,

VERSIONE PROPOSTA


Art. 18 - Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori dalla sede sociale – purché in Italia, altri stati dell'Unione

Stati Uniti d'America o qualsiasi altro stato dove la Società svolge la propria attività – dal Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, qualora sia ritenuto necessario od opportuno.

Europea, Svizzera, Stati Uniti d'America o qualsiasi altro stato dove la Società svolge la propria attività – dal Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, qualora sia ritenuto necessario od opportuno, o **qualora ne facciano richiesta almeno due amministratori.**

2. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato dal Collegio sindacale ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione. **INVARIATO**
3. La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene effettuata mediante comunicazione scritta da inviare via fax, telegramma o posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio o all'indirizzo quale comunicato da ciascun amministratore e sindaco in carica. **INVARIATO**
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede affinché, compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite adeguate informazioni sulle materie da trattare. **INVARIATO**
5. Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione, ove intervengano tutti i suoi membri in carica e tutti i sindaci effettivi, ovvero intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e la maggioranza dei sindaci effettivi e gli assenti siano stati preventivamente informati mediante comunicazione scritta degli argomenti oggetto della riunione e non si siano opposti per iscritto alla trattazione degli stessi. **INVARIATO**
6. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno anche tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione. **INVARIATO**



Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large signature at the bottom right.

- | | |
|--|--|
| 7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione. | INVARIATO |
| 8. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con l'intervento della maggioranza degli amministratori in carica. | INVARIATO |
| 9. Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Tuttavia, nel caso in cui uno o più amministratori decidano di astenersi dal voto rispetto ad una proposta di delibera, tale delibera potrà essere adottata anche senza il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, purché essa ottenga il voto favorevole di tutti gli amministratori intervenuti e non astenuti. | 9. Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica intervenuti, escludendosi dal computo gli astenuti. Tuttavia, nel caso in cui uno o più amministratori decidano di astenersi dal voto rispetto ad una proposta di delibera, tale delibera potrà essere adottata anche con senza il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, purché essa ottenga il voto favorevole di tutti gli amministratori intervenuti e non astenuti. |
| 10. Le deliberazioni constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato ai sensi del precedente art. 16, comma 3. | INVARIATO |

Articolo 21 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

L'articolo viene modificato nell'*incipit*, per prevedere espressamente che la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è necessaria solo ove richiesta dalle disposizioni pro tempore vigenti.

VERSIONE VIGENTE

Art. 21 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, provvede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi di legge, scegliendolo tra dirigenti con comprovata esperienza pluriennale nei settori di amministrazione, finanza e/o

VERSIONE PROPOSTA

Art. 21 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

1. Ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, provvede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,

controllo presso società quotate su mercati regolamentati. Al Consiglio di Amministrazione spetta altresì il potere di revocare tale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

ai sensi di legge, scegliendolo tra dirigenti con comprovata esperienza pluriennale nei settori di amministrazione, finanza e/o controllo presso società quotate su mercati regolamentati. Al Consiglio di Amministrazione spetta altresì il potere di revocare tale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

* * *

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 22 - Collegio Sindacale

Analogamente a quanto indicato per l'articolo 14 dello Statuto in tema di Consiglio di Amministrazione, le proposte di modifica dell'art. 22 si rendono opportune in relazione alla circostanza che le disposizioni del Tuf riguardanti la nomina del Collegio sindacale sono applicabili alle sole società "in cui risultino quotate le azioni che di fatto hanno la possibilità di concorrere alla nomina degli organi di amministrazione e controllo, tra cui non sono comprese le azioni di risparmio".

Proprio in considerazione della revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie, si è quindi proceduto ad eliminare le disposizioni che richiedevano e normavano la presentazione delle liste per la elezione dei componenti del collegio sindacale (commi da 2 a 15, ad esclusione del comma 9) nonché la sostituzione di sindaci in corso di mandato (commi da 16 a 20). La procedura per la presentazione dei candidati alla carica di sindaco e quella per l'integrazione dell'organo di controllo in caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa di uno o più sindaci, sono così state semplificate e risultano ora disciplinate rispettivamente, dal comma 3 e dai commi da 7 a 9 del citato articolo. Inoltre, con la eliminazione del voto di lista che riservava la presidenza del Collegio sindacale al sindaco effettivo eletto dalla minoranza, è stata introdotta, al comma 5, la previsione che il presidente del collegio viene scelto dall'assemblea. Nel riformulare i commi citati si è ovviamente tenuto conto e, ove ritenuto opportuno o necessario, fatto richiamo, alle disposizioni in materia di equilibrio tra i generi. Infine sono stati rinumerati i due commi finali.

VERSIONE VIGENTE


Art. 22 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto di 3 (tre) sindaci effettivi e di 3 (tre) sindaci supplenti, nominati secondo la procedura indicata nei commi seguenti, atta a riservare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente e, a decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, la composizione del Collegio sindacale deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

VERSIONE PROPOSTA

Art. 22 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto di 3 (tre) sindaci effettivi e di 3 (tre) sindaci supplenti, ~~nominati secondo la procedura indicata nei commi seguenti, atta a riservare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente e, a~~ **A** decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, la composizione del Collegio sindacale deve risultare conforme, **distintamente sia con riguardo ai sindaci effettivi, sia con riguardo ai sindaci supplenti, ai** criteri indicati dalle ~~applicabili~~ **relative**



Handwritten signature and vertical text on the right margin.

disposizioni legislative e regolamentari
pro tempore vigenti, ove applicabili.

2. I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

ABROGATO

2. La nomina del Collegio sindacale, salvo quanto previsto nei commi 16 e seguenti del presente articolo, avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista è composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere e dovrà contenere uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente. Le liste che contengono, per ciascuna sezione, un numero di candidati non inferiore a tre, devono assicurare l'equilibrio tra i generi nella misura minima stabilita dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.
3. Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino, il giorno di presentazione della lista presso la Società, complessivamente almeno la percentuale di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria richiesta per la presentazione delle liste di candidati alla carica di amministratore, ferme eventuali riduzioni di tale percentuale ai sensi di leggi o regolamenti applicabili anche ai sensi del successivo comma 8.
4. Ogni socio così come i soci che risultino collegati, anche indirettamente, tra di loro ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in attuazione dell'art. 148, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, potranno presentare, concorrere a presentare e votare, anche attraverso interposta persona o fiduciari, una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Nel caso di violazione di tale disposizione si terrà conto solo dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore della lista presentata o votata da parte di uno o più soggetti legittimati alla presentazione e votazione di un'unica lista che abbia ottenuto la percentuale più alta di adesioni o voti, in entrambi i casi in termini di capitale sociale, mentre non si terrà conto dell'appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore di altre liste.
5. Non possono essere iscritti nelle liste, e se eletti

ABROGATO

ABROGATO

ABROGATO

sindaci decadono dalla carica, coloro che ricoprono già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile, ovvero che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità richiesti dalla normativa applicabile e dal presente articolo o per i quali ai sensi di legge o di regolamento ricorrano cause di ineleggibilità o di decadenza. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

6. Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge o regolamento applicabile, le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono essere depositate presso la sede della Società almeno entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio sindacale, e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del diritto di voto per il numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono far pervenire, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni e indicato nell'avviso di convocazione, le comunicazioni/certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alla normativa applicabile, comprovante la registrazione delle azioni in loro favore alla data del deposito della lista presso la Società.

7. Unitamente al deposito di ciascuna lista, entro il medesimo termine sopra indicato, sono depositate presso la sede sociale (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della partecipazione complessivamente detenuta, (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con questi ultimi anche ai sensi del precedente comma 4, (iii) i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati



ABROGATO

ABROGATO

Man mano
Passo passo

accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, anche ai sensi del precedente comma 5, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica.

8. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al precedente comma 6 non sia stata depositata alcuna lista, ovvero sia stata depositata una sola lista, ovvero ancora siano state depositate solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della prima e/o terza frase del precedente comma 4, il termine per la presentazione delle liste di cui al comma 6 che precede sarà esteso di ulteriori 5 (cinque) giorni e la percentuale di cui al comma 3 che precede sarà ridotta alla metà.

ABROGATO

3 Le candidature, corredate della documentazione richiesta dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, devono essere depositate presso la sede della Società entro il termine e secondo le modalità indicati nell'avviso di convocazione, ovvero, in mancanza di suddetta indicazione, possono essere presentate direttamente in assemblea.

9. I candidati iscritti nelle liste devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
- almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco effettivo ed almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili e devono aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni;
 - gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo, devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
 - compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società per azioni quotate in borsa;
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche afferenti il settore dell'energia;
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore dell'energia.

4. I candidati ~~iscritti nelle liste~~ devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
- almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco effettivo ed almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili e devono aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni;
 - gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo, devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
 - compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società per azioni quotate in borsa;
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche afferenti il settore dell'energia;

- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore dell'energia.

10. Le liste ovvero le singole candidature per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

ABROGATO

11. Il voto di ciascun soggetto legittimato riguarderà la lista nel suo complesso e dunque automaticamente tutti i candidati nella stessa indicati secondo l'ordine ivi previsto, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni, salvo quanto previsto dal successivo comma 20 in relazione alle sostituzioni/integrazioni necessarie al fine di assicurare i requisiti di composizione di cui al precedente comma 1.

ABROGATO

12. Alla elezione dei sindaci si procede come segue:

ABROGATO

(a) dalla lista che è risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti; ovvero, nel caso in cui, avuto riguardo anche ai sindaci effettivi tratti dalla lista di cui alla successiva lettera (b) non sia assicurato il rispetto dell'equilibrio tra i generi nella misura stabilita dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il secondo candidato sarà sostituito dal terzo candidato elencato nella corrispondente sezione della lista;

(b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata da soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti - in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista - 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente.

ABROGATO

13. Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo tali liste. La medesima regola del ballottaggio si applicherà nel caso di parità di voti tra due o



Municipalità di Pinerolo
2008/09

più liste previste dalla lettera (b) del comma 12 che precede; in tal caso, tuttavia, saranno esclusi dal computo gli astenuti.

14. La presidenza del Collegio sindacale spetta al membro effettivo tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede.

15. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo statuto, il sindaco decade dalla carica.

16. Le disposizioni che precedono, fermo restando il rispetto dei requisiti di equilibrio fra i generi di cui al precedente comma 1, non si applicheranno per la nomina di sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio sindacale.

17. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo eletto dalla lista prevista dalla lettera (b) di cui al comma 12 che precede, fermo restando il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1, subentra (anche con funzioni di Presidente del Collegio sindacale), fino alla successiva assemblea, il sindaco supplente tratto dalla medesima lista cui apparteneva il sindaco cessato o, in mancanza, i candidati alla carica di sindaco effettivo (o, in subordine, a sindaco supplente) non eletti indicati in tale lista secondo l'ordine progressivo in cui sono indicati nella stessa ovvero, in subordine, i candidati indicati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione. L'assemblea dovrà provvedere all'integrazione del Collegio sindacale e, nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo o supplente eletto dalla lista prevista dalla lettera (b) di cui al comma 12 che precede, saranno proposti per la carica di sindaco effettivo o supplente, secondo l'ordine numerico progressivo di presentazione, rispettivamente i candidati a sindaco effettivo o a sindaco supplente elencati nelle corrispondenti sezioni della lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede o, in mancanza, quelli indicati nell'altra sezione della medesima lista ovvero, in mancanza, i candidati indicati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, e risulta

5. L'Assemblea elegge, nell'ambito dei candidati nominati alla carica di sindaco effettivo, il Presidente del Collegio Sindacale.

6. INVARIATO

ABROGATO

ABROGATO

eletto chi di loro ottiene il maggior numero di voti favorevoli. In mancanza di nominativi da proporre ai sensi di quanto sopra previsto, verrà data facoltà esclusivamente ai soci che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno la percentuale di azioni di cui al precedente comma 3 e che siano diversi (i) dai soci che a suo tempo hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, (ii) dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società e (iii) dai soci che siano collegati in qualsiasi modo, anche indirettamente (anche ai sensi del precedente comma 4), con uno o più dei soci di cui ai precedenti punti (i) e (ii) di presentare candidature per l'elezione del sostituto del sindaco cessato tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede; il sostituto potrà essere scelto esclusivamente tra i candidati presentati dai soci di minoranza ai sensi di quanto sopra previsto e risulterà eletto il candidato tra questi che abbia ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Il nuovo sindaco effettivo di minoranza eletto assumerà la carica di Presidente del Collegio sindacale. Qualora le precedenti disposizioni di cui al presente comma non possano trovare applicazione, delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 7.

18. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei sindaci tratto dalla lista prevista dalla lettera (a) di cui al comma 12, subentra, fino alla successiva assemblea, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato ovvero, ove ciò non consenta di assicurare il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1, il primo supplente che, seguendo l'ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati nella lista, consenta di soddisfare detto requisito. Qualora le precedenti disposizioni di cui al presente comma non possano trovare

ABROGATO



applicazione, l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1. Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 17.


19. Nel caso di presentazione di un'unica lista **ABROGATO**

ovvero nel caso non venga presentata alcuna lista l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1. Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 17 e qualora, successivamente, l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti o del Presidente necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di cessazione, l'assemblea delibera secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 17 di presentazione di un'unica lista ovvero nel caso non venga presentata alcuna lista si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea). Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 17. In tal caso, qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti o del Presidente necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di cessazione, si applicano le disposizioni del codice civile e l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea). Si applica altresì l'ultimo paragrafo del comma 17.

20. Nel caso in cui le modalità di nomina sopra **ABROGATO**

indicate non consentano di assicurare il rispetto di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1, si procederà alla sostituzione del numero minimo di candidati alla carica di sindaco effettivo e/o supplente indicati nella lista di cui alla lettera (a) del comma 12 o dell'unica lista di cui al comma 19 per assicurare il rispetto di tali requisiti di

composizione, seguendo l'inverso dell'ordine progressivo con il quale i candidati sindaci sono stati elencati rispettivamente nella prima e nella seconda sezione della lista. In difetto, alle sostituzioni provvederà l'assemblea, deliberando secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.



7. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo subentrerà, fino alla successiva assemblea, il primo nominativo indicato seguendo l'ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati nella delibera di nomina dell'assemblea. A decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, ove ciò non consenta di assicurare il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1, subentrerà il primo supplente che, seguendo l'ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati nella delibera di nomina dell'assemblea, consenta di soddisfare detto requisito.
8. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente, fermi rimanendo i meccanismi di sostituzione di cui al comma precedente, subentrerà nel ruolo di Presidente il sindaco effettivo più anziano.
9. Qualora, successivamente alle sostituzioni effettuate in conformità a quanto indicato nel precedente comma 7 e/o comma 8, l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti o del Presidente necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di cessazione, occorrerà assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Si applicano altresì le disposizioni di cui al comma 3 e al comma 4.

21. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.

10. INVARIATO

- | | |
|--|----------------------|
| <p>22. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del Collegio sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale.</p> | <p>11. INVARIATO</p> |
|--|----------------------|

* * *

TITOLO VII - LIQUIDAZIONE

Articolo 27 - Scioglimento e liquidazione

Il comma 1 viene eliminato poiché esso riproduce una disposizione di legge che, in quanto tale, risulta comunque applicabile anche in assenza di esplicita menzione statutaria.

VERSIONE VIGENTE

Art. 27 - Scioglimento e liquidazione

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, la Società può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea degli azionisti.
2. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.
3. Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

VERSIONE PROPOSTA

Art. 27 - Scioglimento e liquidazione

- ABROGATO
1. INVARIATO
 2. INVARIATO

* * *

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che nessuna delle modifiche allo Statuto qui illustrate e motivate dia luogo al diritto di recesso previsto dalle norme vigenti.

* * *

Proposta di delibera



Signori Azionisti,

se concordate con le motivazioni delle modifiche dello statuto appena illustrate, Vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione:

PRIMA DELIBERAZIONE

"L'assemblea degli azionisti,

- esaminata la relazione degli amministratori all'assemblea;
- preso atto delle proposte di modifica di taluni articoli dello statuto vigente

delibera

- i) di approvare le aggiunte, integrazioni, riformulazioni e modifiche degli articoli: 9 (Convocazione), 10 (Intervento e Rappresentanza in Assemblea), 11 (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni), 13 (Assemblee speciali), 14 (Consiglio di Amministrazione), 17 (Poteri), 18 (Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 21 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), 22 (Collegio sindacale), 27 (Scioglimento e liquidazione) dello statuto nei termini sopraindicati;
- ii) di conferire al Presidente del Consiglio di amministrazione e all'Amministratore delegato pro tempore, in via tra loro disgiunta, ogni occorrente potere per l'esecuzione della presente deliberazione; in particolare per introdurre nella delibera assunta le eventuali modifiche che fossero richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e depositare il nuovo testo dello Statuto."

Milano, 8 febbraio 2013

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Legale Rappresentante
Bruno Lescoeur

Allegato: Statuto nella versione emendata

Allegato "B" al n. 18.537/5.981 di rep.

STATUTO DELLA EDISON S.p.A

- TITOLO I -

Denominazione - Sede - Oggetto – Durata

Art. 1 – Denominazione

1. La Società è denominata "EDISON S.p.A.". La denominazione può essere scritta in caratteri maiuscoli o minuscoli senza vincoli di rappresentazione grafica.

Art. 2 – Sede

1. La Società ha sede in Milano, Foro Buonaparte 31.

Art. 3 – Oggetto

1. La Società, anche attraverso società partecipate o controllate, opera direttamente e indirettamente:

- a) nel settore dell'energia elettrica, comprensivo dell'attività di ricerca, produzione, importazione ed esportazione, distribuzione, vendita e trasmissione;
- b) nel settore degli idrocarburi liquidi e gassosi, comprensivo delle attività di ricerca ed esplorazione, estrazione, produzione, importazione ed esportazione, stoccaggio, trasformazione nonché distribuzione e vendita;
- c) nel settore idrico, comprensivo delle attività di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione nonché protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici;
- d) nel settore delle telecomunicazioni, con la realizzazione di impianti e reti di telecomunicazione fissi e/o mobili e la fornitura dei relativi servizi;
- e) nel settore dei servizi a rete e dei servizi di pubblica utilità;
- f) nell'ambito delle attività di manutenzione e assistenza con riferimento ai settori di cui alle lettere a), b), c), d), e).

2. La Società può svolgere direttamente, nell'interesse delle società partecipate o delle controllate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quella delle partecipate o controllate medesime.

3. La Società può compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, finanziarie e mobiliari - queste due ultime non nei confronti del pubblico - ritenute necessarie, utili o funzionali per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese la concessione di mutui e finanziamenti, la prestazione, senza carattere di professionalità, di avalli, fidejussioni ed ipoteche ed ogni altra garanzia anche reale anche a favore di terzi.

4. La Società potrà inoltre continuare a gestire le partecipazioni esistenti in società operanti in settori diversi da quelli indicati nel precedente comma 1 al fine di dismetterle con l'obiettivo di massimizzare il valore dell'investimento.

5. Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico e le attività riservate per legge.

Art. 4 – Durata

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con le formalità previste dalla legge.

- TITOLO II -

Capitale Sociale - Azioni – Obbligazioni e Finanziamenti – Recesso

Art. 5 – Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è di euro 5.291.700.671,00 diviso in numero 5.291.700.671 azioni ordinarie e di risparmio, tutte del valore nominale unitario di euro 1 (uno).
2. Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti. Diversamente le azioni, se interamente liberate, potranno essere nominative o al portatore, a scelta e spese dell'azionista.
3. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati in mercati regolamentati.
4. L'aumento di capitale potrà avvenire anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.
5. In caso di aumento del capitale sociale i possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza o per la differenza, azioni di altra categoria (o delle altre categorie).
6. Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle già esistenti sia mediante aumento di capitale sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non richiedono l'approvazione da parte delle assemblee speciali delle diverse categorie.

Art. 6 - Azioni di risparmio e Rappresentante comune

1. Le azioni di risparmio hanno i privilegi e le caratteristiche previsti dalla legge e dal presente statuto.
2. La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.
3. Saranno inviati al rappresentante comune i comunicati e gli avvisi pubblicati dalla Società relativi ad operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.
4. Le spese necessarie per la tutela dei comuni interessi dei possessori di azioni di risparmio, per le quali è deliberato dalla loro assemblea speciale la costituzione del fondo, sono sostenute dalla Società fino all'ammontare di euro 25.000,00 (venticinquemilavirgolazerozero) annui.
5. In caso di loro esclusione dalle negoziazioni, le azioni di risparmio conservano i diritti ad esse attribuiti dallo statuto ovvero potranno essere convertite in azioni ordinarie nei termini ed alle condizioni che dovranno essere stabilite dall'assemblea da convocare entro 2 (due) mesi dall'assunzione del provvedimento di esclusione.

6. In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie, le azioni di risparmio potranno essere convertite a semplice richiesta dell'azionista in azioni ordinarie alla pari nei termini e con le modalità definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - Obbligazioni e Finanziamenti

1. La Società può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti consentiti dalla legge.
2. La competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in, o con warrants per la sottoscrizione di, azioni di nuova emissione spetta, salva la facoltà di delega ex artt. 2420 ter e 2443 del codice civile, all'assemblea straordinaria. Negli altri casi la competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni spetta, senza facoltà di delega deliberativa, al Consiglio di Amministrazione.
3. Si applica il comma 3 dell'art. 5.
4. La Società potrà, senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto della normativa vigente, assumere prestiti e mutui anche ipotecari anche da soci, società collegate, controllate o controllanti.

Art. 8 – Recesso

1. Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di:
 - a) proroga del termine di durata della Società;
 - b) introduzione, modificazione, eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

- TITOLO III - Assemblea

Art. 9 – Convocazione

1. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, entro i termini previsti dalla normativa pro tempore vigente, sul sito *internet* della Società nonché con le altre modalità previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, nonché ancora, ove richiesto da tali disposizioni o deciso dal Consiglio di Amministrazione, anche in estratto ove consentito, su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Il Corriere della Sera.
3. L'assemblea ha luogo in Italia, anche fuori dal Comune dove si trova la sede sociale.
4. E' possibile prevedere una seconda convocazione per l'assemblea ordinaria e una seconda e una terza convocazione per l'assemblea straordinaria.

Art. 10 - Intervento e rappresentanza in assemblea

1. Il diritto ad assistere, intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto sono disciplinati dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, previste per le azioni ammesse alla gestione accentrata. Per le assemblee delle azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, le azioni devono essere registrate, nel conto del soggetto cui spetta il diritto di voto, alla data stabilita dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti; per le azioni non ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, le azioni devono essere registrate al termine della giornata contabile del secondo giorno non festivo precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. La legittimazione è attestata mediante una comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, comprovante la registrazione in accredito delle azioni - al termine delle date sopra indicate - in regime di dematerializzazione e gestione accentrata. La comunicazione deve pervenire all'emittente, in conformità alla normativa applicabile, entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

2. Per la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.

3. La notifica della delega alla società per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 11 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

1. La costituzione dell'assemblea e la validità delle relative deliberazioni sono disciplinate dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

Art. 12 - Presidenza e svolgimento dell'assemblea degli azionisti

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona eletta dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.

2. Spetta al Presidente dell'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori, compresa la determinazione dell'ordine e del sistema di votazione in ogni caso palese, verificare i risultati delle votazioni.

3. Il Presidente è assistito da un Segretario eletto dall'assemblea su proposta del Presidente, o da un Notaio nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno.

4. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Art. 13 - Assemblee speciali

1. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni di legge previste per l'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio e, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente statuto per l'assemblea e quelle, in particolare, previste per l'assemblea straordinaria.

2. Alle assemblee degli obbligazionisti si applicano i medesimi termini di cui al comma 1 dell'art. 10.

- TITOLO IV -
Amministrazione

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 13 (tredici) amministratori. Gli amministratori durano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi, salvo che l'assemblea non stabilisca una minore durata per il Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina dello stesso; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

2. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia. Inoltre, ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, (i) almeno un (uno) amministratore (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti) deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti e (ii) la composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

3. Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del codice civile, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

4. L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

5. Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea, durante ciascun periodo di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, può aumentarne il numero dei componenti, provvedendo alle relative nomine nel rispetto dei criteri, ove applicabili, di composizione di cui al precedente comma 2. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

6. Le candidature, corredate della documentazione richiesta dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, devono essere depositate presso la sede della Società entro il termine e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, ovvero, in mancanza della suddetta indicazione, possono essere presentate direttamente in assemblea.

7. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo quanto di seguito previsto:

- a) nel caso in cui la maggioranza degli amministratori in carica sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione nominerà il/i sostituto/i per cooptazione

ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., nel rispetto dei criteri, ove applicabili, di composizione di cui al precedente comma 2;

- b) qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine degli amministratori necessarie per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cessazione, occorrerà assicurare il rispetto dei criteri, ove applicabili, di composizione di cui al precedente comma 2. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6. L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione a quello degli amministratori in carica, per il periodo di durata residua del loro mandato, sempre nel rispetto dei criteri, ove applicabili, di composizione di cui al comma 2 e sino al numero minimo previsto dal comma 1.

8. Gli amministratori nominati dall'assemblea in sostituzione dei membri cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

9. Qualora per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Art. 15 - Compensi agli amministratori

1. I compensi, anche sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di sottoscrizione di azioni, del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, del Comitato esecutivo, sono determinati dall'assemblea e restano invariati fino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa.

2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi fra i propri membri e quelli del Comitato esecutivo, ove nominato.

3. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.

4. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

Art. 16 - Cariche sociali – Comitati

1. Il Presidente è nominato dall'assemblea o, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate dalla legge o dal presente statuto alla propria competenza, ad uno o più dei suoi componenti, cui sono affidati incarichi speciali, stabilendo i limiti all'esercizio dei poteri delegati. Il Consiglio di Amministrazione può altresì affidare incarichi speciali ad uno o più degli altri amministratori per specifiche operazioni.

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina - anche di volta in volta - il Segretario del Consiglio di Amministrazione scelto anche fuori dei suoi componenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire: (i) un Comitato esecutivo, al quale delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate dalla legge o dal presente statuto alla propria competenza; (ii) i comitati previsti da

codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati; (iii) altri comitati con funzioni specifiche; fissandone i relativi poteri, i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.

5. Alle riunioni del Comitato esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti determinazioni previste dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Poteri

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dello scopo sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea.

2. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge e senza facoltà di delega, le deliberazioni relative a:

- a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie di Edison;
- b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza di Edison;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del soggetto legittimato;
- d) gli adeguamenti dello statuto di Edison a disposizioni normative;
- e) le delibere di fusioni e scissioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-*bis* del codice civile, anche quali richiamati dall'art. 2506-*ter* del codice civile;
- f) le delibere di emissione di obbligazioni nei limiti di cui al precedente art. 7 comma 2;
- g) il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

Art. 18 - Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori dalla sede sociale – purché in Italia, altri stati dell'Unione Europea, Svizzera, Stati Uniti d'America o qualsiasi altro stato dove la Società svolge la propria attività – dal Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, qualora sia ritenuto necessario od opportuno, o qualora ne facciano richiesta almeno due amministratori.

2. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato dal Collegio sindacale ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3. La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene effettuata mediante comunicazione scritta da inviare via fax, telegramma o posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio o all'indirizzo quale comunicato da ciascun amministratore e sindaco in carica.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede affinché, compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite adeguate informazioni sulle materie da trattare.

5. Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione, ove intervengano tutti i suoi

membri in carica e tutti i sindaci effettivi, ovvero intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e la maggioranza dei sindaci effettivi e gli assenti siano stati preventivamente informati mediante comunicazione scritta degli argomenti oggetto della riunione e non si siano opposti per iscritto alla trattazione degli stessi.

6. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno anche tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

8. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con l'intervento della maggioranza degli amministratori in carica.

9. Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori intervenuti, escludendosi dal computo gli astenuti.

10. Le deliberazioni constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato ai sensi del precedente art. 16, comma 3.

Art. 19 - Informativa periodica

1. Fermo quanto previsto all'art.16, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale, anche attraverso gli amministratori cui sono stati delegati poteri, sono tempestivamente informati sull'attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento. L'informazione viene resa in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, l'informativa ai sindaci potrà essere resa anche mediante comunicazione scritta al Presidente del Collegio sindacale, con obbligo di riferirne nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 – Rappresentanza

1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di rilasciare mandati, nominare procuratori ed avvocati spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.

2. Gli amministratori, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

3. La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dipendenti della Società ed anche a terzi dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale.

Art. 21 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

1. Ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, provvede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi di legge, scegliendolo tra dirigenti con comprovata esperienza pluriennale nei settori di amministrazione, finanza e/o controllo presso società quotate su mercati regolamentati. Al Consiglio di Amministrazione spetta altresì il potere di revocare tale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

- TITOLO V -

Collegio sindacale e revisione legale dei conti

Art. 22 - Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto di 3 (tre) sindaci effettivi e di 3 (tre) sindaci supplenti. A decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, la composizione del Collegio sindacale deve risultare conforme, distintamente sia con riguardo ai sindaci effettivi, sia con riguardo ai sindaci supplenti, ai criteri indicati dalle relative disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, ove applicabili.

2. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

3. Le candidature, corredate della documentazione richiesta dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, devono essere depositate presso la sede della Società entro il termine e secondo le modalità indicati nell'avviso di convocazione, ovvero, in mancanza di suddetta indicazione, possono essere presentate direttamente in assemblea.

4. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

- almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco effettivo ed almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili e devono aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni;
- gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo, devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
 - compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società per azioni quotate in borsa;
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche afferenti il settore dell'energia;
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore dell'energia.

5. L'assemblea elegge, nell'ambito dei candidati nominati alla carica di sindaco effettivo, il Presidente del Collegio sindacale.
6. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo statuto, il sindaco decade dalla carica.
7. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo subentrerà, fino alla successiva assemblea, il primo nominativo indicato seguendo l'ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati nella delibera di nomina dell'assemblea. A decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, ove ciò non consenta di assicurare il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1, subentrerà il primo supplente che, seguendo l'ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati nella delibera di nomina dell'assemblea, consenta di soddisfare detto requisito.
8. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente, fermi rimanendo i meccanismi di sostituzione di cui al comma precedente, subentrerà nel ruolo di Presidente il sindaco effettivo più anziano.
9. Qualora, successivamente alle sostituzioni effettuate in conformità a quanto indicato nel precedente comma 7 e/o comma 8, l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti o del Presidente necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di cessazione, occorrerà assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Si applicano altresì le disposizioni di cui al comma 3 e al comma 4.
10. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.
11. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del Collegio sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale.

Art. 23 – Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito albo, nominata e funzionante ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

- TITOLO VI - Bilancio – Utili

Art. 24 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio; quando ne ricorrono le condizioni di legge pro tempore vigenti, può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 25 - Destinazione degli utili

1. Gli utili netti, risultanti dal bilancio regolarmente approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale sino a raggiungere il quinto del capitale sociale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) del valore nominale dell'azione.
2. Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 5% (cinque per cento) del valore nominale dell'azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei 4 (quattro) esercizi successivi.
3. Qualora alle azioni di risparmio non venga assegnato un dividendo per 5 (cinque) esercizi consecutivi, esse possono essere convertite alla pari, a semplice richiesta dell'azionista, in azioni ordinarie tra il 1° gennaio e il 31 marzo del sesto esercizio.
4. Gli utili che residuano, di cui l'assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 3% (tre per cento) del valore nominale dell'azione.
5. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni; tuttavia, in carenza di utile d'esercizio, i privilegi previsti dai commi 1 e 4 del presente articolo per le azioni di risparmio possono essere assicurati con delibera dell'assemblea mediante distribuzione di riserve.

Art. 26 - Acconti sui dividendi

1. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, nel rispetto dei diritti spettanti ai portatori di azioni di risparmio, nei limiti e con le forme previsti dalla legge.

- TITOLO VII - Liquidazione

Art. 27 - Scioglimento e liquidazione

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.
2. Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

- TITOLO VIII - Disposizioni Generali

Art. 28 - Rinvio alle norme di legge

1. Per quanto non espressamente contemplato nello statuto sono richiamate le norme di legge.

Art. 29 - Domicilio degli azionisti

1. Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.

F.to Bruno Lescoeur

F.to Piergaetano Marchetti notaio

ELENCO PARTECIPANTI

Allegato C n. 18537/5981

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

BRAGHERO CARLO MARIA

Parziale Totale

3.200

3.200

CASINI FRANCESCA

- PER DELEGA DI

0

TRANSALPINA DI ENERGIA S.R.L.

4.151.359.972

MNTC HOLDING S.R.L.

1.003.009.126

5.154.369.098

FABBRO LUCA

- PER DELEGA DI

0

FINPACO S.R.L.

100

100

GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA

- PER DELEGA DI

0

CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUND

23.010

SAS TRUSTEE CORPORATION AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK

54.914

QANTAS SUPERANNUATION PLAN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK

18.286

THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOT

766.524

MTBJ400045825 AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK

COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LTD RICHIEDENTE:CBHK S/A

108.048

CFSIL COMMONWEALTH GL SF 23

TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO LLC STV EU

137.900

RICHIEDENTE:CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC

THE GABELLI DIVIDEND & INCOME TRUST AGENTE:STATE STREET

100.000

BANK AND TRUST COMPANY

CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD AGENTE:STATE STREET

1.413.100

BANK AND TRUST COMPANY

STATE OF CONNECTICUT PLANS & TRUST FUNDS AGENTE:STATE

158.872

STREET BANK AND TRUST COMPANY

2.780.654

GIUSTO CLEANTO

9.710

9.710

PALMERI GUIDO

10.000

10.000

SIMONE MICHELE

- PER DELEGA DI

0

SIMONE GIANPIERO

36.000

36.000

PRESENTI ALLE VOTAZIONI

Straordinaria

1 2

X X (uscto)

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Legenda:

1: Modifica artt. statuto; 2: Non ricostituzione della riserva designata;

-: Presente; X: Assente alla votazione

Benedo Gascoer

V. M. M. M.



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano

Firmato Piergaetano Marchetti

Milano, 28 marzo 2013

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

